Appalti, alle Pa «commerciali» autocertificazioni al posto del Durf

ADEMPIMENTI

Le amministrazioni attuano il monitoraggio nelle attività non istituzionali

In questi casi gli uffici non possono richiedere informazioni in loro possesso

Marco Magrini Benedetto Santacroce

I certificati di sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 17-bis, comma 5, del decreto legislativo 241/1997, nello schema approvato dal Provvedimento 54730 del 6 febbraio 2020 (il cosiddetto Durf), costituiscono causa di esclusione dei contratti "labour intensive". Anche la circolare n.1/E/2020 dell'Agenzia chiarisce che questi potranno essere consegnati dalle imprese appaltatrici, subappaltatrici o affidatarie, ai loro committenti, nei rapporti che rientrano nel perimetro dei controlli (compresi quelli delle catene di soggetti), al fine di evitare la consegna delle deleghe F24 e la comunicazione dei dati previsti dal medesimo articolo 17-bis, comma 2.

Le imprese, nell'utilizzare le certificazioni di cui sopra, a livello operativo e per il relativo comportamento, dovranno però suddividere i committenti in categorie: soggetti privati; organi della Pubblica amministrazione per i contratti che rientrano nell'attività commerciale; privati gestori di pubblici servizi.

Infatti l'allegato A al provvedimento, richiamando l'articolo 40, del Dpr 445/2000, come modificato dall'articolo 15, comma 1, della legge 183/2011, precisa che ll'ertificato non può essere prodotto agli organi della Pa o ai privati gestori di pubblici servizi.

La previsione deriva dalle disposi-

zioni della cosiddetta "decertificazione", propria dei procedimenti del Testo unico della documentazione amministrativa, la quale stabilisce espressamente (articolo 40, comma or, Dpr 445/2000) che, nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi, i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, rispettivamente di certificazioni e di notorietà.

Pertanto le imprese, ottenuto il certificato dall'agenzia delle Entrate esulla base delle risultanze dello stesso, all'interno dell'arco temporale di durata della sua validità (quattro mesi dalla data del rilascio), potrannorilasciare un'autocertificazione in base all'articolo 46 del Dpr 445/2000 al fine di ottenere lo stesso risultato di esonero dagli altri adempimenti di comunicazione.

Conseguentemente, la previsione comporta che le pubbliche ammini-

IL DURF

Il certificato di sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 17-bis, comma 5, del Dlgs 241/1997, meglio noto come Durf, senza il quale appaltatori e subappaltatori possono essere esclusi dai contratti "labour intensive", deve contenere l'elenco nominativo dei lavoratori direttamente impiegati nel mese precedente nell'esecuzione di opere o servizi affidati, con il codice fiscale di ciascuno. dettaglio delle ore di lavoro, relativa retribuzione corrisposta per la prestazione, ritenute fiscali eseguite a carico dei lavoratori, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente

strazioni eventualmente interessate. perché committenti nello svolgimento di attività commerciale, non potranno richiedere il rilascio del Durfe neppure dei documenti e dati di cui al comma 2 dell'articolo 17-bis edovranno in questo caso accettare l'autocertificazione provvedendo alle ordinarie verifiche di sussistenza dei requisiti, anche a campione, ordinariamente previste dall'articolo 71 del Dpr 445/2000, direttamente presso l'agenzia delle Entrate (direttiva ministero Pa e semplificazione n. 14/2011). La circolare non precisa, ma ciò è applicabile anche nel rapporto congli enti privati gestori di pubblici servizi (società che gestiscono servizi pubblici quali parcheggi, acque, raccolta rifiuti, trasporti), stante l'espressa previsione normativa.

Invece alle imprese ed altrisoggetti committenti privati, se posseduto, potrà essere consegnato il certificato, in corso di validità.

© RIPRODUZIONE RISERV